

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****PROCEDIMENTO n. 4947 /2023 R.G.**

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso iscritto il 15/05/2023 e considerato il carico del ruolo;

visto l'art. 473 bis. 40 del c.p.c. e la normativa ivi richiamata;

tenuto conto della delega al Giudice relatore in materia di rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie operata mediante Decreto Presidenziale n. 13 del 17-2-2023;

vista la richiesta di provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 15;

ritenuto che sussiste il rischio di pregiudizio imminente in ragione dei fatti dedotti e considerato che la convivenza non è allo stato interrotta ma sussiste coabitazione tra i coniugi

P.Q.M.

autorizza i coniugi a vivere separati;

affida i figli minori [redacted] ed A-[redacted] in forma congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche in ragione della tenera età del minore A-[redacted] con diritto di vista del padre due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 19.00 ed a fine settimana alterni dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 19.00, con esclusione del pernottamento per il minore A-[redacted] fino al compimento del 3 anno di età (in relazione al quale si prevede che il padre nei weekend di competenza potrà tenere con sé oltre ad A-[redacted] anche A-[redacted] nella giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, riportando entrambi i minori presso il domicilio materno la domenica sera);

asigna la casa coniugale, in ricorso indicata, alla madre collocataria dei figli minori



FISSA

per la modifica, conferma o revoca dei provvedimenti provvisori adottati l'udienza del 6.6.23 ore 10.30;

assegna termine perentorio per la notifica fino al 30.5.2023

FISSA

Ai sensi dell'art. 473 bis 40 per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17.10.23 ore 11.00 ;

ASSEGNA

al convenuto termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la sua costituzione in giudizio;

INFORMA

il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167

DISPONE

che entrambe le parti provvedano a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc; dovranno, tra l'altro, depositare la documentazione inerente eventuali accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e ai minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ai sensi dell'art. 473-bis.41;

che la cancelleria richieda, ai sensi dell'art. 473-bis.42, al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, da depositare in cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 473 bis.18 cpc il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo



116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti e al P.M. (altre Autorità).

Aversa, 23/05/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Cristiana Satta

